

ILL.MO TRIBUNALE CIVILE DI LIVORNO

Proposta di accordo con i creditori per la composizione della crisi da sovraindebitamento

Ex artt. 10 e ss Legge n. 3/2012

Per il Sig. David Sarti, nato a Livorno il 11.10.1965 (C.F: SRTDVD65R11E625S), ed ivi residente in Via Germania n. 8, che sottoscrive il presente atto ad ogni effetto di legge, elettivamente domiciliato in Livorno, Viale Italia n. 29 presso e nello studio dell'Avv. Fabrizio Calamassi (C.F. CLMFRZ86P05E625R; fax 0586-811229; pec: fabriziocalamassi@pec.ordineavvocatilivorno.it) che lo rappresenta e difende giusta procura posta in calce al presente atto,

premesse

- che il ricorrente riveste la qualità di "**consumatore**" ai sensi dell'art. 6, comma 2 della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e si trova in una situazione di **sovraindebitamento** secondo la definizione di cui alla lettera a) comma 2 dell'art. 6 di detta Legge, cui intende porre rimedio;
- che sussistono per il ricorrente tutti i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 7 della Legge n. 27/01/2012 ed in particolare;
- che non è soggetto alle procedure concorsuali di cui al R.D. n. 267/1942, nè ad altre procedure concorsuali di alcun tipo;
- che non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex Legge n. 3 del 27/01/2012;
- che non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della Legge n. 3 del 27.01.2012;
- che, come meglio descritto nella relazione particolareggiata (DOC. 1) predisposta ai sensi di Legge dal Dott.ssa Ilaria Maria Corso, in qualità di Gestore della Crisi nominato dall'OCC Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno nell'ambito del procedimento avviato in seguito alla richiesta depositata dall'istante, alla data di predisposizione della suddetta relazione emerge una posizione debitoria complessiva pari ad **€. 83.628,34** come sotto specificato (DOC. 2):

CREDITORI	PRIVILEGIO	IMPORTI
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI	Predeuzione	€ . 2.743,87
AVV. FABRIZIO CALAMASSI	Predeuzione	€. 2.500,00
B.N.L.	Chirografario	€. 58.923,69
FINDOMESTIC	Chirografario	€. 2.184,65
CREDEM	Chirografario	€. 16.000,00
REGIONE TOSCANA	Chirografario	€. 1.276,13
TOTALE		€. 83.628,34

– che il nucleo familiare del ricorrente, (DOC. 3) costituito dal medesimo, dall'attuale moglie tale Sig.ra Cristina Carbonaro e dalla figlia di quest'ultima Clarissa Tocchini studentessa di scuola media superiore, necessita di una somma mensile media che, ragionevolmente, può essere stimata in **€. 1.700,00** per far fronte al soddisfacimento dei bisogni primari di vita, così come meglio precisato di seguito (DOC. 4):

- 1) Alimentazione, spese mediche, pulizia €. 700,00;
- 2) Mantenimento figlio Filippo Sarti €. 264,01;
- 3) Mantenimento figlia Rachele Sarti €. 252,80
- 4) Bollette Enel/Gas/Acqua €. 100,00;
- 5) Spese trasporto (carburante, ass.ne auto e bollo) €. 200,00;
- 6) Spese varie (spazzatura abb.ti cellulare ecc) €. 100,00;
- 7) Spese imprevisti €. 100,00.

– che l'unica fonte di reddito del Sig. Sarti è rappresentata dallo stipendio che egli percepisce in qualità di dipendente della Polizia di Stato pari mediamente ad €. 2.000,00 circa mensili nette;

– che il Sig. Sarti non risulta possedere beni immobili nè beni mobili registrati;

– che, vista la situazione sopra descritta, l'odierno istante versa in una situazione di **grave squilibrio** tra le obbligazioni assunte ed i beni a disposizione per potervi far fronte e il debitore si trova, di conseguenza, in una situazione di **sovraindebitamento**;

– che, ai fini di proporre un accordo ai creditori ai sensi degli artt. 10 e ss L. 3/2012, l'istante può offrire ai creditori stessi la somma mensile di **€. 470,00**;

– che, ai fini della proposta di accordo, diventa essenziale poter disporre della somma trattenuta sullo stipendio a titolo di **cessione del quinto** in favore di **Credem Spa** e pari ad **€. 300,00** mensili, nonché di quella relativa al finanziamento concesso da **Findomestic Banca Spa per il quale è stata operata una trattenuta a titolo di pignoramento** pari ad **€. 167,00** mensili. Infatti, per pacifico orientamento giurisprudenziale, sia di legittimità che di merito (anche del Tribunale di Livorno), i creditori assistiti da garanzia della cessione del quinto sono da considerarsi **chirografari e non privilegiati**, cosicchè, la relativa somma di trattenuta mensile risulta disponibile per il debitore ai fini dell'elaborazione del piano (Cass. 17/01/2012, n. 551; Cass. 31/08/2005 n. 15590; **Tribunale di Livorno** con quattro pronunce analoghe del 21/09/2016, del 15/02/2017, del 18.04.2018 e **del 26.06.2019**). Anche il Legislatore è intervenuto sulla questione aderendo alla tesi ormai pacifica sia in dottrina e giurisprudenza sopra esposta. In particolare con il D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 denominato "**Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza**", nella Sezione II, Capo II, dedicata alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, l'art. 67, comma 3, recita testualmente: "*La proposta può prevedere la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, di trattamento di fine rapporto o della*

produce una spesa indifferibile) idoneo a esentare da colpa il consumatore in ordine alla causazione del sovraindebitamento integrando, di conseguenza, il requisito dell' **assenza di colpa** che legittima il debitore ad ottenere **il beneficio dell'esdebitazione**.

A riprova della buona volontà da parte del Sig. Sarti di far fronte ai propri impegni, così come descritto, vi sono i tentativi di rimodulare alcuni prestiti al fine di garantirsi una maggiore liquidità sul momento e far fronte alle suddette, improcrastinabili e inevitabili spese. Tentativi che, purtroppo, si sono rivelati non idonei a risolvere la situazione di indebitamento.

– che è ferma intenzione del Sig. Sarti, al fine di comporre la situazione di crisi sopra indicata, ricorrere alla procedura disciplinata dagli artt. 10 e seguenti della suddetta legge n. 3/2012, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi;

– che a norma dell'art. 15, comma 9, della legge n. 3/2012, i compiti e le funzioni attribuite agli organismi di composizione della crisi sono stati attribuiti alla Camera di Commercio Maremma e Tirreno che nominava la Dott.ssa Corso quale Gestore della Crisi da sovraindebitamento del Sig. Sarti;

– che, quindi, il debitore ha predisposto, con l'ausilio della Dott.ssa Corso, la proposta di accordo con i creditori di seguito esposta e attestata dal sopra citato gestore della crisi, con particolare riferimento alla sua fattibilità, alla completezza e veridicità dei dati in essa contenuti;

– che il presente piano non comporta in alcun modo novazione dei rapporti obbligatori esistenti;

Tutto quanto sopra premesso il Sig. Sarti come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

PRESENTA

la seguente proposta di accordo con i creditori, composto di 60 rate a partire dall'omologa che, mettendo a disposizione del ceto creditorio una somma mensile pari ad **€. 470,00** per un **importo complessivo di €. 28.200,00** prevede:

A) Il pagamento integrale ed in prededuzione degli oneri di procedura ivi incluso il compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi e tutte le spese necessarie all'attuazione

dell'accordo ivi compreso il compenso del sottoscritto difensore che ha assistito il ricorrente;

B) Il soddisfacimento, nelle mensilità successive, nella misura dello 29% dei creditori chirografari.

Il tutto secondo il cronoprogramma allegato allegato al Doc. 7.

La predetta somma sarà versata direttamente dal datore di lavoro su un conto corrente indicato dall'OCC tramite trattenute sulle retribuzioni mensili, entro e non oltre il giorno 30 di ciascun mese.

Dal suddetto conto saranno effettuati i pagamenti mensili a favore dei creditori anche con strumenti bancari automatici (disposizioni permanenti di addebito o RID o altri analoghi) sotto il controllo dell'OCC.

Il ricorrente, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, si impegna a garantire con il TFR l'adempimento delle quote mensili relative alle singole rate.

I creditori chiamati ad esprimere il proprio voto in ordine alla sopra esposta proposta di accorso sono:

1) B.N.L: Valore credito €. 58.923,69;

2) FINDOMESTIC: €. 2.184,65;

3) CREDEM: €. 16.000,00;

4) REGIONE TOSCANA: €. 1.276,13.

TOTALE: € 78.384,47

– che la sopra descritta proposta ha raccolto il positivo giudizio in ordine alla completezza, attendibilità e fattibilità da parte del Gestore della crisi nominato dall' OCC Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno;

Tanto premesso, il debitore, così come rappresentato, difeso e domiciliato

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale di Livorno, affinché:

1) Voglia dichiarare aperta la procedura di cui agli artt. 10 e ss della Legge n.3/2012 e, valutata la proposta sopra riportata, constatata l'assenza di atti in frode ai creditori, fissare con decreto l'udienza dei creditori con avviso agli stessi contenente la Proposta ed il Decreto stesso, almeno 30 giorni prima del termine di cui all'art. 11, comma 1;

2) Voglia stabilire idonea forma di pubblicità della Proposta e del Decreto;

3) Voglia disporre, altresì, ai sensi dell'art. 10 comma 2 Legge n. 3/2012 che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, nè essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dell'istante da parte di creditori aventi titolo anteriore e, in particolare, che sia sospesa l'azione del creditore BNL che ha già notificato copia decreto ingiuntivo n. 809/2020 RG n. 1786/2020, ai sensi dell'art. 10 comma 2 lett. c), Legge n. 3/2012;

4) Si richiede infine la totale esdebitazione del consumatore.

Il sottoscritto difensore, dichiara, inoltre, di voler ricevere le comunicazioni relative all'instaurando procedimento presso i seguenti recapiti: fax 0586-811229; pec: fabriziocalamassi@pec.ordineavvocatilivorno.it

Si dichiara che il contributo unificato ammonta ad €. 98,00.

Si offrono in produzione:

DOC 1) Copia Relazione "particolareggiata" del Gestore della crisi nominato dall'OCC Camera di Commercio Maremma Tirreno, contenente piano di ristrutturazione dei debiti e attestazione di fattibilità del 21.10.2021;

DOC 2) Elenco dei creditori con specifica indicazione delle somme dovute;

DOC 3) Copia Certificato Stato di famiglia del debitore/consumatore;

DOC 4) Elenco delle spese necessarie al sostentamento mensile del debitore;

Doc. 5) Copia Provvedimenti Collegiali del Tribunale di Livorno in ordine alla determinazione dell'assegno di mantenimento;

DOC. 6) Copia Ricorso per decreto ingiuntivo n. 809/2020 emesso dal Tribunale ordinario di Livorno in favore di BNL Spa;

DOC. 7) Copia prospetto sintetico della Proposta di Accordo con i creditori ;

DOC. 8) Copia CUD 2018;

DOC. 9) Copia CUD 2019;

DOC. 10) Copia CUD 2020;

DOC. 11) Copia Elenco dei beni del debitore.

Livorno, 15.10.2020

Avv. Fabrizio Calamassi

Sig. Sarti David

(ricorrente)

Depositato in Cancelleria il.....

Il Cancelliere

N. 15/2020 R.G. CP - sovraindebitamenti



TRIBUNALE DI LIVORNO
Sezione Fallimentare

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA EX ART 10 L. 3/2012

Procedura di Sovraindebitamento n. 15 2020 **SARTI DAVID** -

O.C.C. dott.ssa Ilaria Corso

Il Giudice dott. Franco Pastorelli,

Letta la nuova proposta di accordo ex art. 9 l. 27.1.2012 n. 3 depositata dal ricorrente il 9.2.2021;
ritenuto che la stessa soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012;

Visto l'art. 10 l. 27.1.2012 n. 3,

FISSA

per la comparizione delle parti l'udienza del **12.4.2021 ore 9.30**, disponendo la comunicazione della nuova proposta e del presente decreto, almeno quaranta giorni prima dell'udienza, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata.

a) dispone che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito Internet del Tribunale di Livorno in versione integrale emendata da eventuali dati sensibili a cura della cancelleria (nell'apposita sezione, indicando nel titolo il nome del debitore e la data dell'udienza) e, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, anche nel registro delle imprese;

b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;

c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, avvertendo che la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

d) Si dà atto che il presente decreto deve intendersi equiparato ex art 10 comma 5 l. 3/2012 all'atto di pignoramento.

Livorno, 16 febbraio 2021



IL GIUDICE
dott. Franco Pastorelli

